

## **ARTICOLO 19 - CRIMINI E DELITTI INTERNAZIONALI**

1. Un atto di uno Stato che costituisce una violazione di un obbligo internazionale è un atto internazionalmente illecito quale che sia l'oggetto dell'obbligo violato.
2. **Un atto internazionalmente illecito, che risulta dalla violazione da parte di uno Stato di un obbligo internazionale tanto essenziale per la protezione di interessi fondamentali della comunità internazionale che la sua violazione è riconosciuta come un crimine da tale comunità nel suo insieme, costituisce un crimine internazionale.**
3. Con riserva del comma 2 e secondo le norme del diritto internazionale in vigore, un crimine internazionale può, tra l'altro, risultare da:
  - a) una **violazione grave** di un obbligo internazionale di importanza essenziale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, quale quello che vieta l'aggressione;
  - b) una **violazione grave** di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia del diritto di autodeterminazione dei popoli, quale quello che vieta la istituzione o il mantenimento con la forza di una dominazione coloniale;
  - c) una **violazione grave** su larga scala di un obbligo internazionale di importanza fondamentale per la salvaguardia dell'essere umano, quali quelli che vietano la schiavitù, il genocidio e l'apartheid;
  - d) una **violazione grave** di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente umano, quali quelli che vietano l'inquinamento massiccio dell'atmosfera o dei mari.
4. Ogni atto internazionalmente illecito che non è un crimine internazionale ai sensi del comma 2 costituisce un delitto internazionale.